



# CITTA' DI CARLENTINI

(Provincia di Siracusa)

## Determina Sindacale

N. 35 del 06-12-2021

Oggetto: Delega di rappresentanza in Giudizio avverso i ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace per l'annullamento dei verbali di accertamento per violazioni alle norme del Codice della Strada, e delle cartelle esattoriali, riferite a infrazioni al Codice della Strada, nonché Ingiunzioni di Pagamento impugnate con il rito della legge n. 689 del 24/11/81.

### Il Sindaco

**Premesso**, che a norma dell'art. 204-bis del D. Lgs. 285/92 (nuovo Codice della Strada), il trasgressore alle norme disciplinanti la circolazione stradale o gli obbligati in solido, possono proporre al Giudice di Pace competente per territorio, secondo le modalità stabilite dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'art. 23 della medesima legge, fatte salve le deroghe previste dall'art. 204-bis, che si estende anche alle sanzioni accessorie.

**Richiamato**, l'art. 22-bis della legge 689/81, sulla competenza del giudizio di opposizione, ed in particolare il comma 1, in ossequio al quale il Giudice di Pace Ordina con decreto di fissazione dell'udienza, all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, di depositare in cancelleria, almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.

**Pertanto**, al fine di evitare soccombenze giudiziarie dell'Ente derivanti dalla mancata comparizione in giudizio, per la resistenza ai ricorsi avverso i verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada ovvero avverso Ordinanze di Ingiunzione, derivanti dal mancato pagamento dei verbali di accertamento per violazioni alle leggi dello stato, alle Ordinanze e regolamenti Comunali, appare necessario garantire la costituzione e la presenza dell'ente a mezzo di un suo rappresentante.

**Considerato**, che la mancata costituzione in giudizio, determina danno certo e grave per l'Ente, per cui occorre provvedere nei termini di legge al fine di difendere

l'operato dell'Ente ed evitare la perdita del credito, la condanna al risarcimento danno e spese di soccombenza.

**Visto**, che tale attività si appalesa, obbligatoria o comunque necessaria, anche sotto l'aspetto della dovuta collaborazione con l'autorità giudiziaria, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

**Visto**, che la legge attribuisce la rappresentanza in giudizio dell'Ente in capo al Sindaco;

- L'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 attribuisce al Sindaco la legittimazione di rappresentare in giudizio il Comune, l'art. 75/3, del C.P.C., prevede che le persone giuridiche stiano in giudizio per mezzo di chi li rappresenta a norma di legge o di statuto.

In tema di sanzioni amministrative, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio della P.A. nel giudizio di opposizione ad Ordinanza-Ingiunzione, è sufficiente la sottoscrizione della comparsa di risposta da parte del Delegato e la sua dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità, in quanto la delega rilasciata dall'autorità amministrativa al dipendente incaricato della difesa in tale giudizio.

Tale delega, non è equiparabile alla procura alle liti, rilasciata al difensore di cui all'art. 83 del C.P.C. ma, si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferite anche ad una generalità indistinta di controversie future.

In questa fase, non necessita una delibera di Giunta Municipale che autorizzi il Sindaco a stare in giudizio, attesa al riguardo la peculiarità della disciplina di cui alla legge 689/81 all'art. 23, che affida direttamente al rappresentante il compito di partecipare al giudizio di opposizione,

**Visto** l'art. 23 comma 4 della legge 689/81, dove è previsto che l'autorità che ha emesso l'atto impugnato può stare in giudizio personalmente, ovvero avvalendosi di personale appositamente delegato.

**Considerato**, che l'art 7 comma 8 del D. Lgs. 150/2011, rubricato "dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada" espressamente prevede che nel giudizio di primo grado, le parti possono stare in giudizio personalmente.

L'amministrazione resistente può avvalersi di personale appositamente delegato.

**Ritenuto** necessario autorizzare il personale del Comando di Polizia Municipale a resistere in tutti i giudizi promossi, al fine di difendere la legittimità dei propri accertamenti, nelle cause di opposizione alle sanzioni amministrative e difendere la legittimità dei provvedimenti con cui sono riscossi i crediti da sanzioni.

**Che** la difesa in giudizio, della correttezza e della legittimità degli atti, è principio che accomuna tutto il contenzioso relativo e per il numero di cause nel corso dell'anno, è preferibile addivenire, non a singoli provvedimenti per procedimento, bensì ad un

provvedimento di carattere generale che autorizzi, la costituzione, la difesa e la rappresentanza per tutte le possibili controversie appartenenti al genere di cui alla presente deliberazione.

**Che** i responsabili dei servizi degli uffici appartenenti al Comando di Polizia Municipale, hanno l'esperienza, la professionalità e la competenza per poter rappresentare l'Ente nei giudizi davanti al Giudice di Pace ed affrontare il contenzioso in materia di opposizione relative a verbali elevati dallo stesso Comando di Polizia Municipale, a cartelle esattoriali e ingiunzioni di pagamento in materia di Codice della Strada.

### **DETERMINA**

**Di delegare** l'Ispettore Capo di Polizia Municipale **Miceli Antonino**, a rappresentare e difendere il comune di Carlentini, nei giudizi promossi di volta in volta, davanti al Giudice di Pace, relativamente a:

Opposizione a sanzioni irrogate con verbali di accertamento per violazioni alle norme del codice della strada e cartelle esattoriali riferite al Codice della Strada.

Ingiunzioni di pagamento impugnate con il rito della legge 24/11/81, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.


**Disporre** la notifica del presente provvedimento nei confronti del soggetto delegato.

**Di dare atto**, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non ha effetti diretti o indiretti sul bilancio.

**Di pubblicare** la presente determinazione all'albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.

Carlentini 06 Dicembre 2021

Il Sindaco  
Dott. Giuseppe Stefio



Publicata all'Albo Pretorio on line  
da \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_